

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "AMICI DE IL CASSERO PER LA SCULTURA ITALIANA DELL'OTTOCENTO E DEL NOVECENTO "

(in breve "*Amici de il Cassero per la scultura italiana*") )

Art.1 DENOMINAZIONE – E' costituita ai sensi dell' art. 36 e segg. del C.C. e art.5 del D.Lgs. 460/97, un'associazione denominata "Amici de il Cassero per la scultura italiana dell'ottocento e del novecento" (in breve "*Amici del Cassero per la scultura italiana*"),libera associazione, apartitica, aconfessionale, senza finalità di lucro, avente scopi culturali e sociali.

Art.2 SEDE - L'associazione ha sede locale in Montevarchi, via Trieste n.1

Art.3 SCOPI – L'associazione svolge la propria attività in piena sintonia e in accordo con la Direzione de Il Cassero per la scultura italiana dell'ottocento e del novecento – Centro di Documentazione, avente sede a Montevarchi (di seguito, per brevità, "Il Cassero").

Gli scopi dell'associazione (mission) sono i seguenti:

- Promuovere iniziative di studio e di ricerca tesi all'effettiva valorizzazione, alla tutela, alla conservazione e alla fruizione del patrimonio plastico presente all'interno de "Il Cassero", le cui opere sono di proprietà del comune di Montevarchi, nonché delle opere e collezione che saranno donate e/o acquisite in futuro;
- Promuovere il restauro delle opere facenti parte della collezione de "Il Cassero";
- Promuovere l'acquisizione di opere che incrementino il citato patrimonio in maniera da ampliarne la collezione;
- Organizzare eventi e giornate di studio su temi della scultura italiana e mondiale sia dell'ottocento e del novecento sia di quella contemporanea, con iniziative culturali ed espositive, convegni, conferenze, dibattiti, seminari anche di carattere tecnico;
- Collaborare all'attività de "Il Cassero" o attraverso i propri soci ai quali possono essere conferiti incarichi specifici da svolgere nell'ambito del volontariato;
- Realizzare forum e sito internet consultabile pubblicamente in cui possono essere pubblicizzati sia l' attività de "Il Cassero" e sia le delibere dell'assemblea dell'associazione, le nomine, gli atti della stessa, i verbali, l'elenco dei soci, i bilanci preventivi e consultivi, nonché, in forma riservata ai soci, la convocazione delle assemblee;
- Organizzare eventi che possano portare al reperimento di risorse da destinare al perseguimento della propria mission;
- Collaborare all'attività editoriale de "Il Cassero" favorendo le sue pubblicazioni, gli atti dei convegni e dei seminari, la divulgazione di studi e di ricerche aventi per oggetto la scultura italiana nel periodo di riferimento, anche, eventualmente, attraverso un proprio bollettino.

Art. 4 SOCI – L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità proprie, ne condividano lo spirito e gli ideali.

Gli associati (per brevità denominati soci) sono di tre categorie:

- **SOCI FONDATORI:** sono coloro che hanno dato vita all'associazione. Il parere di ciascuno di loro è obbligatorio, anche se non vincolante, per lo scioglimento dell'associazione. I soci fondatori sono tenuti a corrispondere, per tutta la durata del vincolo associativo, la quota annuale che sarà stata stabilita dal Consiglio Direttivo;
- **SOCI SOSTENITORI:** sono coloro che s'impegnano a versare un particolare contributo il cui ammontare è stabilito dal Consiglio Direttivo, contribuendo così, in maniera tangibile e determinante, a che l'Associazione possa perseguire i suoi scopi. La qualifica di socio Sostenitore permane sin tanto che dura l'ottemperanza all'impegno di cui sopra. I soci Fondatori possono assumere anche la qualifica di Sostenitori ove s'impegnino a quanto sopra stabilito, senza perdere quella di soci Fondatori;

- **SOCI ORDINARI:** sono coloro che dopo aver fatto regolare domanda d'iscrizione, compilando un modulo reperibile presso la sede associativa o scaricabile del sito internet, siano stati ammessi dal Consiglio Direttivo. Il modulo di domanda contiene l'impegno a pagare per tutta la permanenza del vincolo associativo la quota annuale che sarà stata stabilita dal Consiglio Direttivo;
- **SOCI ONORARI:** sono le persone, gli enti, le istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante allo sviluppo de "Il Cassero", attraverso le proprie opere intellettuali oppure abbiano fatto donazione d'opere plastiche e/o grafiche. La nomina a socio onorario è deliberata dal Consiglio Direttivo.

La qualità di socio, quale che sia la sua categoria, non è ovviamente trasmissibile a terzi, fatta eccezione per la causa di morte. Nell'ipotesi di trasmissione a più eredi, questi dovranno designare uno di loro che li rappresenti nell'ambito dell'associazione.

**Art. 5 RISPETTO DELLE NORME E SANZIONI** – Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti che saranno stati adottati nonché delle delibere assunte dagli organi preposti. Nell'ipotesi di comportamenti tali da recare pregiudizi a quanto sopra e comunque agli scopi e al patrimonio dell'associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire applicando una delle seguenti sanzioni, commisurate alla gravità del fatto compiuto: richiamo, diffida od espulsione dall'associazione.

**Art.6 PATRIMONIO E FINANZIAMENTO** – Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- Dai beni immobili e mobili che divengono di proprietà dell'associazione e sono destinati ai fini statutari;
- Da erogazioni, donazioni e lasciti;
- Da fondi di riserva costituitisi da eccedenze di bilancio dell'anno precedente.

Il finanziamento annuale proviene:

- Dalle quote annuali e dalle erogazione annuali;
- Da ogni altra entrata pubblica e privata che concorra ad incrementare l'attività associativa;
- Dai proventi degli eventi organizzati dall'associazione.

**Art. 7 ORGANI** - Gli organi dell'associazione sono:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente ed il Vice-Presidente;
- Il Tesoriere;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti;

**Art. 8 ASSEMBLEA** - L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Essa è composta di tutti i soci fondatori, sostenitori ed ordinari.

**Art.9 CONVOCAZIONE** – L'assemblea è convocata dal presidente almeno due volte l'anno. Può essere convocata anche su richiesta del Consiglio Direttivo o su richiesta almeno su un terzo degli associati. In questo ultimo caso la richiesta deve essere accompagnata dalla motivazione e dall'ordine del giorno che si propone, pena la nullità della richiesta stessa. Il presidente dovrà convocare l'assemblea entro un mese dalla citata richiesta dopo averne accertato la perfetta conformità alla norma contenuta in quest'articolo. Decorso un mese ove il presidente abbia omesso di fare la convocazione, il primo firmatario della richiesta può procedere alla convocazione dell'assemblea.

Le convocazioni vanno fatte con avviso pubblico affisso nell'albo della sede e sul sito internet dell'associazione, almeno quindi giorni prima della data dell'Assemblea.

All'apertura, l'Assemblea, sia essa ordinaria sia straordinaria, elegge il presidente e il segretario dell'assemblea stessa.

I partecipanti all'assemblea, purché maggiorenni, hanno diritto ad un voto quale che sia la quota associativa da loro versata. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Delle delibere assembleari è redatto verbale e viene data pubblicità mediante affissione all'albo della sede e sul sito internet dell'associazione.

**Art. 10 ASSEMBLEA ORDINARIA** – L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è valida con la presenza della maggioranza dei soci e delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è valida e delibera a maggioranza dei presenti a prescindere dal loro numero.

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- Eleggere il Consiglio Direttivo;
- Approvare il bilancio preventivo e il conto consultivo;
- Ratificare i regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo;
- Deliberare su mozione e ordini del giorno presentate dai soci almeno quarantotto ore prima dello svolgimento dell'assemblea;
- Deliberare su ogni altro punto che il Consiglio Direttivo vorrà porre all'attenzione dei soci e che sarà stato inserito all'ordine del giorno.

**Art. 11 ASSEMBLEA STRAORDINARIA** – L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e con il voto favorevole della maggioranza dei soci. In seconda convocazione la validità a prescindere dal numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:

- Deliberare su eventuali modifiche dello statuto;
- Deliberare sull'eventuale scioglimento dell'associazione.

**Art. 12 CONSIGLIO DIRETTIVO** – Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione. E' composto di cinque membri eletti dall'assemblea tra i soci fondatori, sostenitori ed ordinari. I suoi membri durano in carica tre anni. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente due volte l'anno ed è convocato dal presidente. Può essere convocato straordinariamente per richiesta di almeno la metà dei suoi componenti o su richiesta motivata di almeno il 30% dei soci. Il Consiglio è validamente costituito quando sono presenti almeno tre membri. Esso è presieduto dal presidente. Alle riunioni del consiglio possono partecipare anche gli altri soci fondatori che non ne fanno parte, con diritto di parola ma non di voto.

D'ogni riunione sarà redatto un verbale da affiggere nell'albo dell'associazione e sul sito internet.

**Art. 13 COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO** – I compiti del Consiglio Direttivo sono:

- Eleggere tra i suoi componenti il Presidente, il Vice-Presidente e il Tesoriere
- Nominare i soci onorari di cui l'Art. 4;
- Predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- Formalizzare le necessarie proposte per la gestione dell'associazione;
- Elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- Elaborare il conto consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e d'entrata relative ad un anno solare;
- Stabilire gli importi delle quote associative;
- Applicare le sanzioni di cui all'Art. 5.

Art. 14 PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE – Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Egli dura in carica per tutta la durata del Consiglio Direttivo. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive gli atti amministrativi dell'associazione. Nell'ipotesi d'urgenza egli può esercitare i poteri del Consiglio, riferendone allo stesso nella prima riunione immediatamente successiva durante la quale dovrà ottenere la ratifica dei provvedimenti adottati. Il Presidente è il responsabile esecutivo delle decisioni del consiglio e ne cura ogni fase attuativi. Egli può delegare ad uno o a più componenti del consiglio stesso oppure ad uno o a più soci, in via temporanea o permanente, il compimento d'alcuni atti a lui spettanti, stabilendone i limiti.

In caso d'assenza o d'impedimento del presidente, tutte le sue funzioni sono svolte dal Vice-Presidente.

Art. 15 TESORIERE - Il Tesoriere procede ad incassi e a spese secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo. Può aprire o chiudere conti correnti bancari e postali. Egli dura incarica per tutta la durata del Consiglio Direttivo, tuttavia può essere rimosso dal suo incarico con il voto di almeno quattro membri del Consiglio stesso.

Art. 16 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI – Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la gestione economico-finanziaria dell'associazione, verificando che essa corrisponda alle finalità associative e agli obblighi imposti dalla normativa vigente. Esprime parere obbligatorio in merito al rendiconto della gestione da sottoporre all'Assemblea.

Il Collegio è composto di tre membri eletti dall'Assemblea tra i soci di qualsiasi categoria ed anche tra i non soci, fermo restando che vi è incompatibilità tra i suoi membri e quelli del Consiglio Direttivo. Il Collegio elegge, nel suo seno, un Presidente. Il Collegio stesso dura in carica tre anni.

Art. 17 RIELEGGIBILITA' E RIMBORSO SPESE – I membri di tutte le cariche sono rieleggibili. Le cariche stesse sono svolte a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese regolarmente documentate.

Art. 18 ESERCIZI SOCIALI – Gli esercizi sociali iniziano il primo gennaio e terminano il trentuno dicembre d'ogni anno. Gli avanzi di gestioni, determinate con un conto consuntivo in base al fondo finale di cassa, più l'entrate accertate e non riscosse, e meno le spese impegnate ma rimaste da pagare, potranno essere destinate, previa approvazione dell'assemblea, a finanziare le spese dell'anno successivo. Considerata la natura dell'associazione, che non ha finalità di lucro, è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, non che fondi riserve o capitali, durante la vita dell'associazione e d'anche in caso di scioglimento.

Art. 19 SCIoglimento – Lo scioglimento dell'Associazione, previo parere obbligatorio dei soci fondatori, è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera sulla devoluzione del patrimonio ad istituzioni con finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di Controllo in cui all'art. 3, comma 190, della 23/12/1996, n. 662, ai sensi del Decreto legislativo n. 460/97.

Art. 20 RIINVIO – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia